



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



IL TRIBUNALE DI TRIESTE



SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCURSUALI

in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:



Presidente



Giudice rel. est.

Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente



SENTENZA



nel procedimento per l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza
(procedimento unitario) iscritto in data 9.6.2026 al n. 36-1/2026 R.G., promosso

d a



ASOLTECH S.r.l. (C.F. e P. IVA 01194210322), con sede in San Dorligo della Valle (TS), via Ressel n.



2/7, in persona dell'amministratrice unica e legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentata e difesa, anche disgiuntamente,

presso i quali è elettivamente domiciliata;



RICORRENTE (debitrice)



MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 9 giugno 2026 ASOLTECH S.r.l. ha chiesto, ai sensi degli artt. 37, comma 2, e 40 CCII, l'apertura della propria liquidazione giudiziale, deducendo di versare in stato di insolvenza e di non essere qualificabile come impresa minore.



1.1. Si premette che non è stato necessario sentire il debitore né d'ufficio richiedere informazioni o disporre accertamenti attesa la completezza della documentazione versata dalla Società ricorrente ai sensi dell'art. 39 CCII.

2. Anzitutto, il Tribunale adito è competente, ai sensi dell'art. 27, comma 3, CCII, avendo la Società nel relativo circondario il centro degli interessi principali (sede in San Dorligo della Valle), coincidente con la sede legale quale indicata nell'iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Giulia (REA TS-131652).

3. Ciò detto, l'impresa ricorrente è una società a responsabilità limitata, costituita il 28 gennaio 2011, operante nel settore della nutraceutica – ricerca, sviluppo e produzione di ingredienti destinati a integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici –, con capitale sociale di € 30.000,00 ed un organico di tre dipendenti: si tratta, dunque, di imprenditore che esercita attività commerciale, non ricompreso in alcuna delle categorie sottratte alla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII.

4. Dalla relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria ex art. 39, comma 1, CCII (doc. 1), dal ricorso e dalla documentazione contabile in atti emerge che lo squilibrio della Società trae origine dalla cessazione, con effetto dal 31 dicembre 2024, del contratto di licenza e di royalties intrattenuto con il principale cliente (Scharper S.p.A.) per lo sfruttamento di un brevetto, da sempre componente prevalente del fatturato. La perdita di tale rapporto ha determinato una drastica contrazione dei ricavi, non compensata dai nuovi rapporti commerciali medio tempore avviati.

4.1. Su tale situazione hanno inciso, aggravandola: il contenzioso definito in primo grado con sentenza del Tribunale di Milano n. 2965/2025 (pubblicata l'8 aprile 2025), recante condanna della società al pagamento di € 202.764,26 oltre accessori, e la conseguente azione esecutiva con pignoramento dei conti correnti sino a € 372.874,45; nonché il progressivo accumulo di debiti tributari e previdenziali, solo in parte regolarizzato mediante piani di rateizzazione.

4.2. La Società ha avviato la composizione negoziata della crisi, depositando istanza ex art. 17 CCII in data 9 febbraio 2026 ed ottenendo la nomina dell'esperto indipendente (dott. Massimiliano Basso Brusa, che ha accettato l'incarico il 20 febbraio 2026). Le trattative condotte con potenziali

investitori e partner industriali – in particolare [REDACTED] l'investitore sig. [REDACTED]

– non hanno avuto esito positivo; venuti meno i presupposti di ragionevole perseguibilità del risanamento, in data 28 maggio 2026 la Società ha rinunciato alla procedura e, il 29 maggio 2026, l'esperto ha depositato la relazione finale, dando atto che non residuano soluzioni idonee al riequilibrio economico-finanziario alternative alla liquidazione giudiziale.

5. Lo stato di insolvenza – inteso, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, quale incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni – risulta univocamente comprovato.

L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 evidenzia una perdita di € 477.170,77, cui si è aggiunta, nel periodo 1° gennaio – 30 aprile 2026, un'ulteriore perdita di € 99.131,79; il patrimonio netto è negativo.

Al 30 aprile 2026 l'indebitamento complessivo ammonta a € 1.190.436,36 – di cui € 871.269,78 per debiti tributari e previdenziali, € 200.223,64 verso banche, € 56.886,15 verso fornitori ed € 62.056,79 per altri debiti – a fronte di un attivo corrente di immediato realizzo pari a circa € 56.308,44; l'esposizione debitoria eccede dunque largamente le risorse liquide disponibili. La stessa ricorrente, del resto, ammette il proprio stato di insolvenza.

6. Quanto ai presupposti dimensionali, la ricorrente non è qualificabile come impresa minore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, difettando la sussistenza *congiunta* dei requisiti ivi previsti. Poiché gli esercizi rilevanti con riferimento all'attivo e ai ricavi sono i tre antecedenti la data di deposito del ricorso (9 giugno 2026), il triennio di riferimento è costituito dagli esercizi 2023, 2024 e 2025. In particolare:

– l'attivo patrimoniale supera la soglia di € 300.000,00 in ciascuno dei tre esercizi, essendo pari a € 1.505.774 nel 2023, a € 1.246.027 nel 2024 e a € 1.517.119,14 secondo la situazione contabile al 31 dicembre 2025 (docc. 5 e 6);

– i ricavi superano la soglia di € 200.000,00 quantomeno nell'esercizio 2023, in cui il valore della produzione è stato di € 465.739 (ricavi delle vendite e delle prestazioni € 388.910).

6.1. Per quanto attiene ai debiti, anche non scaduti, essi eccedono ampiamente la soglia di € 500.000,00, ammontando da ultimo a € 1.190.436,36.

6.2. Il superamento anche di uno solo dei parametri considerati – e, nella specie, dello stesso parametro dell'attivo patrimoniale in tutti e tre gli esercizi del triennio – è sufficiente ad escludere la qualificazione di impresa minore, atteso che la relativa nozione postula il rispetto congiunto di tutte le soglie. La ricorrente è, pertanto, assoggettabile a liquidazione giudiziale.

7. Sussiste, infine, il presupposto di cui all'art. 49, comma 5 (ultimo comma), CCII, essendo l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ampiamente superiore alla soglia di € 30.000,00.

8. Ricorrono, in conclusione, i presupposti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 121 CCII, sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale. La nomina del curatore è effettuata secondo i criteri di cui agli artt. 125, 356 e 358 CCII.

Visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 49, 121, 125, 356 e 358 CCII,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di ASOLTECH S.r.l., con sede in San Dorligo della Valle (TS), via Ressel n. 2/7, C.F. e P. IVA 01194210322;

NOMINA

Giudice Delegato alla procedura il

NOMINA

quale Curatore il dott. Mario Giamporcaro, che, alla luce dell'organizzazione del proprio studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130, ultimo comma, CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

AUTORIZZA

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ORDINA

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. –, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

STABILISCE

il giorno 13 ottobre 2026, ad ore 09:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

ASSEGNA

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, ovvero mediante invio telematico presso la cancelleria,

saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCH;

SEGNALA

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura, al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore soggetto a liquidazione giudiziale;

DISPONE

la prenotazione a debito del presente atto e delle sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

DISPONE

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 17 giugno 2026.

Il Giudice estensore

Il Presidente